



ESISTENTE REGISTRAZIONE ESISTENTE DALL'ESISTENTE CRITICI

14464.06

22 GIU. 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente -

Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -

Dott. Stefano MONACI - Consigliere -

Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -

Dott. Vincenzo DI CERBO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CARBONE MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato AFELTRA ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI ZEZZA, giusta

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 16300/04

Cron. 14454

Rep.

Ud. 21/02/06

22 GIU. 2006

2006

1008



delega in atti;

- **controricorrente** -

**nonché contro**

GALLO REGINA, DE PRESGO CARMELA, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO MEDINA, GIOVANNI SERTORI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

**nonché contro**

DE BONIS MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

**nonché contro**

RUISI STEFANIA MARIA ROSARIA, CALIGIURI LOREDANA, GAZZILLI MARIA ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 474/03 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 02/07/03 - R.G.N. 1078/2002;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica



udienza del 21/02/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI

CERBO;

udito l'Avvocato FIORILLO;

udito l'Avvocato GALLEANO per delega SERTORI e

ZEZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Pres. S. Ciciretti

Est. V. Di Cerbo

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separate sentenze il Tribunale di Milano dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori indicati in epigrafe da una parte e le Poste Italiane s.p.a. dall'altra, e condannava la società suddetta alla riammissione in servizio dei lavoratori.

Avverso le suddette sentenze proponevano appello le Poste Italiane s.p.a. deducendo la legittimità dell'apposizione del termine ai contratti *de quibus*.

Disposta la riunione dei giudizi, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata in data 2 luglio 2003, affermava, con riferimento alla posizione della lavoratrice Carmela De Fresco, che doveva ritenersi legittima l'apposizione del termine al primo dei contratti dalla stessa stipulati con Poste Italiane s.p.a. motivato con la necessità di sostituire lavoratori assenti per ferie ed in tal senso riformava la sentenza di primo grado. Confermava per gli altri lavoratori l'illegittimità dei termini apposti in applicazione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997. Per quanto concerne le conseguenze patrimoniali derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine affermava che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni decorreva dalla data di costituzione in mora.

Con riferimento alla prima delle suddette statuizioni riteneva sufficiente, per la legittimità dell'apposizione del termine, il fatto che la stipulazione del contratto era avvenuta nel periodo di tempo durante il quale solitamente si godono le ferie.

Con riferimento alla seconda statuizione la Corte territoriale premetteva che la fattispecie riguardava i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a norma dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di definire nuove ipotesi di legittima apposizione del termine rispetto a quelle previste dalla legge, e che i contratti *de quibus* erano stati stipulati ai sensi dell'art. 8 del c.c.n.l. del settore integrato dal citato

accordo integrativo 25 settembre 1997 che aveva consentito l'assunzione a termine per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Ad avviso della Corte territoriale, che richiamava alcuni propri precedenti, il ricorso ai contratti a termine ai sensi della suddetta clausola collettiva poteva avere solo carattere temporaneo e non poteva diventare un obiettivo permanente per far fronte a problemi ricorrenti di un'azienda. Nella specie era consentita la stipulazione di contratti a termine solo fino al 30 aprile 1998, avendo le stesse parti valutato l'eccezionalità della situazione nel suo concreto sviluppo ed avendo stipulato in proposito i c.d. accordi attuativi. Doveva pertanto escludersi la legittimità dei contratti a termine de quibus in quanto stipulati dopo il 30 aprile 1998 non potendosi attribuire alcun valore alla circostanza che successivamente era stato siglato altro accordo in data 18 gennaio 2001.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso illustrato da memoria i lavoratori.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione, proposta dal De Bonis, di inammissibilità del ricorso per intempestività della notifica. Premesso che la sentenza impugnata è stata depositata il 2 luglio 2003, il ricorso è stato consegnato per la notifica a mezzo posta in data 1 luglio 2004. Esso deve ritenersi pertanto tempestivo atteso che, per costante insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., ad esempio, Cass. 18 marzo 2005 n. 5967), in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge.

Dopo aver premesso che nell'attuale momento non è più lecito considerare il contratto a termine come eccezione rispetto al contratto a tempo indeterminato, e dopo aver sottolineato la complessità del procedimento di privatizzazione delle Poste, col primo motivo la società ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui la sentenza, da una parte, sembra riconoscere

validità all'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 mentre, dall'altra, nega la validità della suddetta norma contrattuale subordinandola all'esistenza di un limite temporale di efficacia della norma stessa concordato dalle parti sociali. In sostanza, secondo la sentenza impugnata, la sussistenza di un piano di ristrutturazione e di trasformazione aziendale di lungo periodo (inevitabilmente indeterminato nella sua effettiva durata temporale) non può costituire di per sé una legittima causale per i contratti a termine ancorché la contrattazione collettiva lo abbia espressamente qualificato come tale, e ciò a meno che le parti collettive non prevedano ex ante la durata del processo di ristrutturazione il quale, però, per definizione, ha tempi necessariamente lunghi e dunque non prevedibili a priori.

Col secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962 e dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 nella parte in cui la sentenza ha affermato che sussistono limiti sostanziali imposti alla contrattazione collettiva e verificabili dal giudice in materia di contratti a termine e che, in conseguenza di tali limiti, le parti sociali non possono individuare liberamente le ipotesi di legittima apponibilità del termine finale ai contratti di lavoro subordinato. Deduce in particolare che l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di introdurre nuove ed ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato imponendo come unico limite all'autonomia collettiva l'individuazione di una quota di lavoro temporaneo negli organici aziendali (c.d. quota di contingentamento).

Col terzo motivo la società ricorrente denuncia ulteriore vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata, sul presupposto del carattere eccezionale della disciplina del contratto a termine e della necessità della sussistenza di un elemento temporale nella normativa fissata dall'autonomia collettiva, ha reperito tale elemento temporale in alcuni verbali sindacali di dubbio significato i quali, nel dare atto della persistenza delle esigenze che, ai sensi del contratto collettivo, legittimavano il ricorso alle assunzioni a termine, avevano indicato (riferendosi una volta al marzo e un'altra volta all'aprile 1998) il periodo entro il quale era possibile procedere alle dette assunzioni. Osserva in particolare che i suddetti verbali non avevano dignità di contratto collettivo e non potevano derogare alla norma collettiva che, nel fissare la nuova ipotesi giustificatrice dell'apposizione del termine, non aveva stabilito alcun termine di durata. Sottolinea che ancora nel maggio del

1999 le organizzazioni sindacali avevano convenuto sul perdurare delle esigenze di ristrutturazione e rimodulazione e che nel verbale di riunione del 18 gennaio 2001 le parti sociali avevano fornito un'interpretazione autentica dell'accordo del 25 settembre 1997 ribadendo che lo stesso non era mai scaduto ed era pertanto tuttora in vigore.

Col quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962 nonché vizio di motivazione deducendo che la sentenza impugnata non si è pronunciata sul problema delle proroghe dei contratti a termine. Sostiene che tali proroghe sono state disposte per fatti accidentali ed imprevedibili derivanti da circostanze estranee alla volontà di Poste Italiane.

Col quinto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2697 cod. civ., dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 nonché vizio di motivazione osservando che, anche a voler ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza della pretesa illegittimità dell'apposizione del termine, i lavoratori non avevano comunque diritto alla retribuzione maturata nei periodi di sospensione della prestazione lavorativa. La sentenza deve pertanto ritenersi erronea avendo riconosciuto il diritto dei lavoratori a percepire le retribuzioni dalla data di comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione.

I primi tre motivi, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati e devono essere pertanto rigettati, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. 9

Deve premettersi, conformemente, sul punto, a quanto recentemente affermato da questa Corte con le sentenze n. 14011/2004 e 7745/2005 (ed in parziale contrasto con le precedenti sentenze n. 18354/2003 e n. 995/2004), che l'art. 23 legge n. 56 del 1987 sancisce, al primo comma, che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 8 bis del d.l. n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 1983, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi

stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

L'ipotesi in esame è quella individuata dall'accordo sindacale 25 settembre 1997, sottoscritto ad integrazione dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che fa riferimento alle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, della sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane; ipotesi che è stata precisata dall'accordo sindacale, stipulato anch'esso in data 25 settembre 1997, intitolato accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, a norma del quale, in relazione all'art. 8 del c.c.n.l., così come integrato con accordo 25 settembre 1997, le parti si danno atto che, fino al 31 gennaio 1998, l'impresa si trova nella situazione che precede, dovendo affrontare il processo di ristrutturazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione. In conseguenza di ciò e per far fronte alle suddette esigenze si potrà procedere ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato. Il termine del 31 gennaio 1998 è stato, poi, definitivamente prorogato al 30 aprile 1998 in forza dell'accordo sindacale "attuativo" sottoscritto in data 16 gennaio 1998.

La norma dell'art. 23 rappresenta uno sviluppo, indubbiamente innovativo, del modello dei contratti a termine "autorizzati", per i quali, cioè, l'autorizzazione costituiva il presupposto necessario per la valida apposizione del termine di durata, già introdotto nell'ordinamento dal d.l. n. 876 del 1977, convertito in legge n. 18 del 1978, (con le successive modificazioni di cui alle leggi n. 737 del 1978, n. 79 del 1983, di conversione del d.l. n. 117 del 1983 e n. 84 del 1986), mediante l'attribuzione ad un organo pubblico (Ispettorato del lavoro) del potere autorizzativo all'esito di un accertamento preventivo degli elementi della fattispecie normativa. Con tale modello, in effetti, sono state create aree di lavoratori precari e stagionali in funzione d'integrazione ricorrente dell'organico normale dell'impresa.

Le riserve all'autonomia collettiva dell'individuazione di ipotesi di contratti a termine, ulteriori rispetto a quelle

previste dalla legge, ha inteso creare, evidentemente, un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo rispetto a quello della legge n. 18 del 1978, per cui, accanto all'area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata introdotta la possibilità di prevedere un'area di impiego normale e ricorrente di tale tipo di rapporto, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo.

Peraltro, sulla portata della delega alla contrattazione collettiva, è sorto un problema interpretativo. Ci si è chiesto, cioè, se il contratto a termine autorizzato dalla contrattazione collettiva costituisca, essendone mutata la funzione economico-sociale, un tipo contrattuale a sé stante, interamente sottratto all'area di applicazione della legge n. 230 del 1962, rimasta, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, la legge generale che regola la materia. Tale problema può considerarsi definitivamente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 13343/1993; Cass. n. 18354/2003) con l'affermazione del principio di diritto secondo cui la disposizione dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, che consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro, opera sul medesimo piano della disciplina generale in materia e si inserisce nel sistema da questa delineato. Consegua a questo principio di diritto che l'applicazione di detta disposizione non si sottrae alla sanzione della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a carico del datore di lavoro.

Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, per l'individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalle norme richiamate dallo stesso art. 23, reca la precisazione del livello della stessa contrattazione (nazionale o locale) con esclusione di quella aziendale, nonché gli agenti contrattuali (sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale); ma nessun principio o criterio direttivo viene contestualmente enunciato in ordine alle ipotesi da individuare, prevedendosi soltanto che le stesse debbano essere ulteriori e, perciò, diverse rispetto a quelle già previste dalla legge. Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono

destinatari, non essendo questi vincolati all'individuazione di ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge (Cass. n. 14011/2004).

In tale contesto è altresì da precisare che la fattispecie contrattuale ora in contestazione si è esaurita anteriormente all'entrata in vigore del sopra ricordato d.lgs. n. 368 del 2001, che ha modificato in senso abrogativo la precedente normativa di cui alla legge n. 230 del 1962. Non sono poi neppure applicabili *ratione temporis* le disposizioni derogatorie del regime di diritto comune di cui al comma 21 dell'art. 9 del d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 308 del 1996, secondo cui le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono invece allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

In forza della sopra citata "delega in bianco" ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, le parti sindacali ivi indicate hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella determinata da esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali quale condizione per la trasformazione giuridica dell'Ente (Accordo sindacale 25 settembre 1997).

La legge da ultimo citata, con la sua portata applicativa affidata all'autonomia sindacale, si inserisce nel complesso sistema delineato dalla legge n. 230 del 1962, nel senso che restano applicabili le regole da questa prescritte, come ad esempio la trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato dei successivi contratti a termine posti in essere con intento elusivo delle disposizioni di legge (Cass. n. 7519/1998) ed anche la regola per cui l'onere probatorio sulle condizioni che giustificano sia l'assunzione a termine, sia la sua temporanea proroga, resta a carico del datore di lavoro (Cass. n. 19695/2003, Cass. n. 8532/2003, Cass. n. 3843/2000).

Ciò premesso appare parzialmente inesatta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata nel punto in cui rinviene nel sistema delineato dalla legge la necessità che, ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell'assunzione a tempo indeterminato e l'assunzione a termine, la norma contrattuale deve naturalmente avere, di per sé, un'efficacia temporale limitata, perché, come già rilevato,

nella particolare fattispecie normativa l'autonomia sindacale non trova limiti nella legge per quanto riguarda la tipologia delle nuove ipotesi di contratti a termine da introdurre. E in tal senso va corretta la motivazione della sentenza, la quale resta comunque conforme a diritto, avendo ancorato, mediante specifica ragione motivazionale autonoma e autosufficiente, il termine di validità alle pattuizioni contrattuali e, più precisamente, ai termini del 31 gennaio 1998 e 30 aprile 1998 specificamente previsti dai sopra citati accordi sindacali "attuativi" rispettivamente del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio 1998.

La Corte d'Appello di Milano ha, infatti, statuito, sulla base di argomentazioni da sole sufficienti a sorreggere il *decisum* di rigetto dell'impugnativa della s.p.a. Poste Italiane e, conseguentemente, di accoglimento dell'originaria domanda giudiziale, che comunque la legittimità dei contratti a termine viene esclusa per i contratti stipulati dopo il 30 aprile 1998 (nell'ambito di tempo rientrano le fattispecie contrattuali in contestazione), avendo le stesse parti sindacali valutato l'eccezionalità della situazione nel suo concreto sviluppo ed avendo stipulato i cosiddetti accordi attuativi. Di conseguenza, con riferimento a quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un "capo" di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione; questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, *id est* di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che, come nella specie, sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni perché il ricorso debba essere respinto integralmente (Cass. n. 5149/2001).

Tanto precisato, si conferma che la Corte territoriale ha correttamente osservato che le parti collettive avevano fissato un limite di tempo alla facoltà di procedere a assunzioni a termine in deroga alla normativa di cui alla legge n. 230 del 1962 e la cennata statuizione non viene inficiata dal precedente errore di diritto per cui l'apposizione del termine medesimo sarebbe necessitata *ex lege*, poiché la disposizione normativa-sindacale viene considerata un motivo in più per conferire valore alla

volontà delle parti, la quale viene in rilievo anche come elemento autonomo (così, con motivazione sostanzialmente analoga, Cass. n. 19695/2003, Cass. n. 2866/2004).

Conformemente con le sentenze da ultimo citate deve ritenersi che non sia ravvisabile la violazione di alcun canone ermeneutico nell'interpretazione della clausola contrattuale, avendo la Corte d'Appello rilevato che le parti avevano stipulato accordi attuativi dei quali quello in data 16 gennaio 1998 aveva differito il termine fino al 31 gennaio 1998, termine poi prorogato con successivi accordi fino a 30 aprile 1998, di talché l'assunzione a termine effettuata dopo il 30 aprile 1998 era priva di strumento derogatorio.

In merito alle censure formulate con riguardo all'interpretazione degli accordi sindacali sopra citati si rileva che la motivazione addotta dal giudice dell'appello appare, al riguardo, sinteticamente congrua e sicuramente rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. in quanto nell'interpretazione degli accordi sindacali succedutisi per introdurre la possibilità di una nuova ipotesi di contratto a termine ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - costituiti da: a) il primo accordo in data 25 settembre 1997 per individuare la causale della nuova ipotesi di contratto a termine ("esigenze eccezionali collegate alla trasformazione giuridica dell'Ente"); b) il secondo (e contestuale al primo) accordo, attuativo per assunzioni con contratto a termine, sempre del 25 settembre 1997, per indicare fino a quando l'Ente avrebbe potuto fare ricorso alla cennata ipotesi di contratto a termine (fino al 31 gennaio 1998); c) l'accordo, sempre attuativo, del 16 gennaio 1998 per prorogare la summenzionata data (sino al 30 aprile 1998) - il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti. Infatti nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente i tre accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 12245/2003, Cass. n. 12453/2003).

In ogni caso la sentenza impugnata ha correttamente, sia pure implicitamente, rispettato il canone ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio,

il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, attribuendo così significato agli accordi attuativi con cui erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997 (che peraltro si riferiva espressamente alle esigenze conseguenti agli assetti occupazionali collegati alla trasformazione giuridica dell'ente effettivamente avvenuta con trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni in data 28 febbraio 1998) in quanto, diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. n. 2866/2004).

Le censure contenute in ricorso non valgono ad inficiare la ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito: in particolare è da considerare inidoneo all'annullamento della statuizione il richiamo all'accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell'ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato. In relazione a questi eventi, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 1363 c.c., siccome la Corte territoriale ha valutato tale accordo come irrilevante alla luce del sistema di gestione concordata delle assunzioni recato dagli accordi attuativi. Deve osservarsi che non può certamente ritenersi illogico il suddetto convincimento del giudice di merito ove si consideri che, ammesso che le parti abbiano espresso l'intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell'accordo 25.0.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la Corte di Milano ha comunque deciso in modo conforme alla regola iuris dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, escludendo che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5141).

In conclusione, l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato ai contratti ed accordi succedutisi nel tempo, in relazione all'ambito di operatività dei termini di durata apposti ai singoli contratti di lavoro, risulta adeguatamente motivata, priva di salti logici e del tutto

rispondente ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.

Il quarto motivo del ricorso è inconferente in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, la Corte di merito ha preso posizione sulle ipotesi di contratti a termine prorogati affermando che ogni eventuale questione sulla legittimità di tali proroghe doveva ritenersi assorbita in relazione alle soluzioni adottate in tema di illegittimità del termine e delle relative conseguenze sulla continuità del rapporto di lavoro.

Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile atteso che la censura in esso contenuta concerne una statuizione (sussistenza del diritto dei lavoratori a percepire le retribuzioni dalla data di comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione) che non è dato trovare nella sentenza impugnata.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

Tenuto conto dell'esito della lite e la complessità delle problematiche esaminate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso all'udienza del 21 febbraio 2006.

Rel. Estens.

V. Di Cerbo

*V. Di Cerbo*

Presidente

S. Ciciretti

*S. Ciciretti*

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

22 GIU. 2006

Oggi

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE C1

Giovanni Cantelmo

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

N.1 COPIA: Legale  
DIRITTI €: 0  
BOLLIN.: 0  
DAL SIG.: GALLEANO  
IL: 07/07/2006

Numero: 14464

Anno: 2006

Civile

N.1 COPIA: Per Studio  
DIRITTI €: 3.1  
BOLLIN.: 0  
DAL SIG.: SOLE  
IL: 23/06/2006

Stampa illeggibile